

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 16100 Anno 2019**

**Presidente: PRESTIPINO ANTONIO**

**Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO**

**Data Udiienza: 27/02/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

KAMATA PETRIT nato a MILANO il 08/04/1948

ASCIONE MICHELE nato a TORRE DEL GRECO il 01/01/1948

TRAPANI VINCENZO nato a CASORIA il 07/09/1967

ASCIONE PIETRO nato a NAPOLI il 18/06/1976

BIANCHI FLAVIO nato a COMO il 03/08/1947

BIANCHI RICCARDO nato a COMO il 30/10/1986

FURIBONDI MARCELLO nato a AREZZO il 26/05/1947

BISTARELLI CHERUBINI EZIO nato a CASTIGLION FIORENTINO il 26/11/1972

RICCARELLI ALESSANDRO nato a AREZZO il 11/02/1966

FRASCONI ALESSIO nato a AREZZO il 19/06/1972

MARIOTTI ROBERTO nato a CORTONA il 07/09/1960

AMODEO MARIANO nato a NAPOLI il 22/11/1986

D'ISTRIA ERNESTO nato a TORRE DEL GRECO il 08/07/1948

CANFORA FRANCESCO nato a GAETA il 27/11/1942

PICANO LUIGI ANDREA nato a FORMIA il 26/11/1955

TREMONTE LOREDANA nato a AREZZO il 08/06/1960

TREMONTE MARCO nato a AREZZO il 25/07/1961

CAMPRIANI MAURO nato a SUBBIANO il 10/05/1954

PESCE RAFFAELE nato a NAPOLI il 31/07/1972

PESCE FEDERICO nato a NAPOLI il 29/03/1975  
BIANCHI STEFANO nato a SUBBIANO il 04/05/1963  
BIANCHI LORIS FRANCO nato a ANGIARI il 29/05/1942  
D'AVINO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 25/11/1967  
BORRI MASSIMO nato a AREZZO il 20/09/1977

avverso la sentenza del 09/11/2017 del G.U.P. TRIBUNALE DI AREZZO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella DE MASELLIS, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 9/11/2017 il G.u.p. del Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena agli odierni ricorrenti e ad altri imputati per i reati, previsti dagli artt. 416, 648 cod. pen., 1 e 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, 372 cod. pen., 74 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, loro rispettivamente ascritti.

Il giudice disponeva la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, dei beni nella disponibilità degli imputati, per importi di diversa entità, da eseguire, per la parte corrispondente al relativo ammontare, sulle somme in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro, del quale disponeva il mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avevano creato un'articolata rete di raccolta in Italia di ingenti quantitativi di oro di provenienza illecita, con l'individuazione di referenti nei maggiori poli orafi nazionali e di corrieri che, sotto forma di lamine di oro puro, lo trasportavano in Svizzera, dove risiedeva Petrit Kamata, ritenuto il *dominus* del circuito criminale, il quale provvedeva all'acquisto dell'oro con pagamento in contanti.

Sarebbero stati impiegati "capitali illeciti provenienti dall'estero in contanti per un valore complessivo stimato in 173.758.000,000 euro, calcolati in riferimento ai 4.343,95 kg di oro trafficato".

Per i reati fine di ricettazione e commercio abusivo di oro veniva contestata e riconosciuta "l'aggravante della transnazionalità per essere il gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato".

2. Hanno proposto ricorso ventiquattro imputati, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza per i seguenti motivi.

3. Ricorsi Kamata (avv. Sassi).

Con unico motivo, nel ricorso del 24/11/2017, la difesa ha dedotto che il sequestro preventivo dei beni in territorio svizzero fu disposto in relazione al reato di riciclaggio ed in quanto finalizzato alla confisca ex art. 648 *quater* cod. pen., mentre la confisca è stata poi ordinata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, sul presupposto della sussistenza del reato transnazionale, non previsto nell'ordinamento del Paese richiesto. Pertanto, non è più consentita la confisca di beni situati in territorio svizzero.

Con il secondo ricorso, in data 24/1/2018, successivo al deposito delle motivazioni della sentenza impugnata, la difesa ha ripreso ed ampliato le medesime argomentazioni.

4. Ricorsi nell'interesse di Ascione Michele, Furibondi Marcello, Tremonte Marco e Bianchi Stefano, proposti dagli avv. Pansini e Gianzi.

4.1. Mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

4.2. Mancanza di motivazione sull'aggravante della transnazionalità, che va ritenuta insussistente, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Adami (Sez. U, n. 18374 del 23/04/2013): «la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa».

Nel caso di specie risulta l'identità fra l'associazione per delinquere ed il gruppo criminale transnazionale.

4.3. Mancanza di motivazione sulla natura transnazionale dei reati fine, non avendo il giudice verificato se l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006 sia stata conseguenza della ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 4 della stessa legge o se ricorrano altre condizioni che consentono di qualificare i reati come transnazionali.

5. Ricorsi nell'interesse di Michele Ascione, Pietro Ascione, Vincenzo Trapani, Flavio Bianchi, Riccardo Bianchi, Marcello Furibondi, Alessandro Riccarelli, Alessio Frasconi, Roberto Mariotti, Mariano Amodeo, Ernesto D'Istria, Francesco Canfora, Luigi Andrea Picano, Loredana Tremonte, Marco Tremonte, Stefano Bianchi, Loris Franco Bianchi e Massimo Borri.



5.1. I tre motivi del primo ricorso, proposto dall'avv. Pansini, sono sovrapponibili a quelli di cui al paragrafo che precede; con il terzo la difesa, lamentando la stessa carenza di motivazione sulla natura transnazionale dei reati fine, ha dedotto altresì che la confisca per equivalente non è consentita nel caso di specie, perché l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 non richiama la sentenza di applicazione della pena.

5.2. Con il secondo ricorso (avv. Pansini e Malinconico) sono stati articolati sette motivi.

5.2.1. Mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonostante le difese avessero proposto numerose questioni sul punto.

5.2.2. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art. 416 cod. pen.

5.2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità.

5.2.4. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen.

5.2.5. Violazione della legge penale in riferimento alla illegalità della pena accessoria della confisca per equivalente disposta ex art. 11 della legge n. 146 del 2006, considerato che la norma richiama espressamente la "sentenza di condanna" e non già quella di applicazione della pena.

5.2.6. Omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, in questa sede reiterata.

5.2.7. Questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, che consente la confisca per equivalente con vincolo di solidarietà, in contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

5.3. Con una successiva memoria e con la memoria di replica la difesa ha contestato la quantificazione del profitto operata dal primo giudice ed ha richiamato gli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali si può desumere che "il vantaggio della ricettazione per i ricorrenti corrispondeva alla metà di circa un euro e sessanta al grammo di oro compravenduto dell'intero quantitativo - agli stessi riferibile - del metallo prezioso trasferito all'estero".

6. Ricorsi nell'interesse di Ascione Michele, Furibondi Marcello, Tremonte Marco, Bianchi Stefano e Campriani Mauro, proposti dall'avv. Gianzi.

6.1. Mancanza di motivazione sull'aggravante della transnazionalità, insussistente alla luce della sentenza Adami.

6.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, in presenza di argomentazioni apodittiche, sulla possibilità di disporre la confisca a seguito di sentenza di applicazione della pena nonché sulla determinazione ed entità del profitto.

6.3. Con motivi nuovi e con la memoria di replica la difesa ha denunciato violazione di legge e mancanza di motivazione sulla quantificazione degli importi assoggettati a confisca.

7. Nel ricorso presentato nell'interesse di D'Avino Francesco (avv. Laino) sono stati dedotti cinque motivi, con i quali si è denunciata violazione di legge con riferimento alla illegalità della pena accessoria della confisca per equivalente disposta ex art. 11 della legge n. 146 del 2006.

7.1. L'art. 445 cod. proc. pen. richiama l'art. 240 cod. pen.: non è consentita la confisca per equivalente perché non prevista in relazione al delitto di ricettazione.

7.2. Il giudice ha applicato l'art. 11 della legge n. 146 del 2006, equiparando illegittimamente la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna.

7.3. Erronea riconducibilità dei reati in contestazione alla nozione di reati contratto. Le compravendite in astratto avevano causa lecita e per l'individuazione del profitto confiscabile va fatto riferimento all'utile netto incamerato. Il ruolo dell'imputato, in ciascuna delle fattispecie delittuose contestate, fu quello di "soggetto incaricato delle operazioni di trasformazione del metallo reperito".

Le argomentazioni sul punto sono state riprese con i motivi nuovi: la difesa ha ribadito che solo il profitto acquisito per effetto delle singole transazioni rappresenta il risultato patrimoniale illecito conseguito e materialmente confiscabile; il giudice ha disatteso l'obbligo di motivazione.

7.4. Divieto di applicazione del principio solidaristico per la ipotesi di confisca. Violazione del principio di colpevolezza e proporzionalità.

7.5. Illegittimità della quantificazione degli importi confiscati, imperniata sul criterio della confiscabilità dell'intero profitto, riferito a tutte le attività illecite ascritte al complessivo gruppo dei concorrenti considerati nei capi d'imputazione.

8. Ricorso Bistarelli Cherubini (avv. Bonacci).

8.1. Con il primo motivo si è dedotto che non sussistono l'associazione per delinquere e l'aggravante della transnazionalità, alla luce della sentenza Adami.

8.2. Con il secondo motivo la difesa ha sostenuto che la confisca per equivalente è sanzione penale e, in particolare, una pena accessoria, quindi non applicabile ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Se invece ritenuta pena principale, la stessa sarebbe dovuta rientrare nell'accordo.

Il giudice ha applicato l'art. 11 della legge n. 146 del 2006, equiparando illegittimamente la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, nonostante le differenze ontologiche fra le due pronunce.

Lo stesso articolo 11 non richiama la sentenza di applicazione della pena, a differenza di quanto previsto in altre disposizioni, che consentono la confisca per equivalente.

9. Il ricorso presentato nell'interesse di Pesce Raffaele e Pesce Federico dall'avv. Maiello è articolato in cinque motivi.

9.1. Violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Alla luce della sentenza Adami, non sussiste l'aggravante della transnazionalità, data la "perfetta coincidenza e immedesimazione tra l'associazione ed il gruppo organizzato estero", risultante dalla stessa imputazione e dalla motivazione della sentenza.

9.2. La confisca per equivalente non è consentita nel caso di specie, perché l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 non richiama la sentenza di applicazione della pena.

Norma di riferimento è l'art. 445 cod. proc. pen., che consente la confisca solo nei casi di cui all'art. 240 cod. pen. oppure laddove previsto con disposizione specifica, quale, ad esempio, l'art. 12 *sexies* del decreto-legge n. 306 del 1990.

9.3. La confisca per equivalente è sanzione penale, quindi non applicabile ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen., e comunque va sospesa, come la pena principale, in quanto pena accessoria.

9.4. Illegalità della confisca dell'intero profitto in capo a ciascun concorrente del reato *sub d*), applicata sulla base del principio della solidarietà passiva.

9.5. Illegalità della confisca del profitto lordo o del prodotto, intesi come il valore complessivo di metallo prezioso oggetto di ricettazione: il Tribunale non ha considerato che l'oro, in quanto oggetto delle prestazioni sinallagmatiche di compravendita, trasmigrava da un partecipe all'altro della filiera, sino a giungere al destinatario finale.

9.6. Con i motivi nuovi la difesa ha affermato che manca la motivazione sull'aggravante della transnazionalità per i reati fine, insussistente in ragione dell'assenza di un gruppo organizzato all'estero distinto dall'associazione per

delinquere: il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Adami, infatti, è estensibile ai reati-fine.

10. Nel ricorso presentato nell'interesse di Pesce Raffaele e Pesce Federico dall'avv. Stravino sono stati dedotti sette motivi, con i quali si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla illegalità della confisca per equivalente.

10.1. Il 445 cod. proc. pen. richiama solo le forme di confisca previste dall'art. 240 cod. pen. e nel contempo l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 fa riferimento solo alla sentenza di condanna e non a quella di applicazione della pena, a differenza di varie altre ipotesi in cui è consentita la confisca per equivalente, nelle quali viene espressamente richiamata anche la sentenza di patteggiamento.

10.2. La sentenza di applicazione della pena è equiparabile a quella di condanna esclusivamente con riferimento agli effetti penali della sentenza, ambito diverso rispetto a quello della confisca per equivalente, stante la natura eminentemente sanzionatoria che la giurisprudenza di legittimità attribuisce a detta misura.

10.3. La sentenza impugnata ha erroneamente richiamato la figura del reato contratto, considerato che lo stesso Pubblico Ministero ha riconosciuto la liceità dei rapporti sinallagmatici suggellati tra i sodali, "trattandosi di compravendite in astratto non aventi causa illecita".

10.4. Il G.u.p. ha ritenuto confiscabile il ricavo lordo, rappresentato dall'intero valore del negozio, quando invece detta sanzione è applicabile solo limitatamente al profitto netto.

10.5. Conseguentemente, attraverso il richiamo al profitto lordo ad al prodotto del reato, la sentenza ha erroneamente quantificato il valore apprendibile.

L'unica voce confiscabile è data dall'utilità economica sedimentata nel patrimonio dei sodali, in quanto l'oggetto materiale del reato non è mai rimasto nella disponibilità degli imputati perché oggetto delle varie transazioni commerciali.

10.6. La contestazione della sola aggravante della transnazionalità non comporta automaticamente la qualificazione del reato come transnazionale, prevista dall'art. 3 della legge n. 146 del 2006, richiamato dall'art. 11 della stessa legge per l'applicazione della confisca.

10.7. E' violato altresì il principio di colpevolezza e proporzionalità ed in tema di confisca non può trovare applicazione il principio solidaristico.

10.8. Con motivi nuovi e con la memoria di replica la difesa ha ripreso il quarto motivo inerente alla quantificazione del profitto: posto che l'obiettivo dei sodali era solo quello di commercializzare oro per ricavarne un utile, il valore del metallo prezioso non può avere alcuna incidenza nella quantificazione della portata della misura ablativa di valore.

Con i motivi nuovi si sono ampliate anche le argomentazioni svolte con il settimo motivo: il principio solidaristico ha funzione residuale, essendo applicabile solo quando non sia possibile quantificare esattamente la porzione di profitto singolarmente incamerata, circostanza invece verificatasi nel caso di specie, alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza nella suddivisione del singolo guadagno incamerato per ogni passaggio della filiera.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con motivi, che saranno esaminati seguendo un criterio "tematico", in parte non consentiti in sede di legittimità ed in parte infondati (o manifestamente infondati).

2. Solo nel ricorso proposto nell'interesse di Petrit Kamata si è dedotto che non sarebbe consentita la confisca di beni situati in territorio svizzero, in quanto il reato transnazionale non è previsto nell'ordinamento del paese richiesto.

L'argomentazione difensiva non è fondata.

Le Sezioni unite della Suprema Corte, nella sentenza Adami, citata nella decisione impugnata ed in quasi tutti i ricorsi (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255038), hanno evidenziato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia ascrivibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle quattro situazioni previste dall'art. 3 della legge n. 146 del 2006.

Nel caso di specie la natura di reato transnazionale è stata riconosciuta per i delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro, previsti anche dall'ordinamento della Svizzera, uno dei 189 Paesi aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, che ha ratificato il trattato in data 27/10/2006.

Il ricorrente, peraltro, ha censurato solo la legittimità della misura cautelare reale e non della confisca adottata con la sentenza.

3. In vari atti d'impugnazione è stata contestata la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129 del codice di rito ovvero alla mancanza di responsabilità per i delitti previsti dagli artt. 416 e 648 del codice penale.

Il motivo dedotto non è denunciabile in questa sede, considerato quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito di recente dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169, in motivazione; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 3110 del 08/01/2018, Piacente, Rv. 272145, in motivazione).

Peraltro, prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente nel caso di specie (Sez. 6, n. 56976 del 11/09/2017, Sejderas, Rv. 271671, in motivazione; Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).

La sentenza impugnata, peraltro, contiene anche una succinta motivazione, facendo riferimento alle varie fonti di prova in forza delle quali è stata esclusa "in radice la ravvisabilità di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in riferimento ai reati ed all'aggravante oggetto di contestazione".

4. In numerosi ricorsi è stata censurata la mancanza di motivazione sull'applicazione dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ovvero se ne è sostenuta l'insussistenza, alla luce dei principi affermati dalla sentenza Adami.

Neppure questo motivo può trovare accoglimento.



Secondo costante giurisprudenza, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow Alias Kanov, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 273289, in motivazione; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026; da ultimo v. Sez. 5, n. 7830 del 17/12/2018, dep. 2019, Robi, non mass.).

Nel caso di specie risulta evidente come la contestazione ed il riconoscimento della suddetta circostanza aggravante non siano affatto frutto di un errore manifesto, essendosi ritenuto che il gruppo criminale, coincidente con l'associazione, fosse "impegnato in attività criminali in più di uno Stato", perché l'oro di provenienza illecita veniva trasferito dai vari corrieri in Svizzera, dove risiedeva Petrit Kamata, ai vertici del sodalizio.

La sentenza Adami ha precisato che «quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale», affermando poi, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni unite, il principio di diritto secondo il quale «la speciale aggravante dell'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa».

Detta conclusione, però, invocata nel ricorso di Bistarelli Cherubini, non è pertinente nel caso di specie, poiché l'aggravante della transnazionalità è stata contestata ed applicata per i reati fine di ricettazione e commercio abusivo di oro e non già per quello associativo.

Priva di fondamento è la deduzione con la quale nel ricorso di Raffaele Pesce e Federico Pesce si è sostenuto che il principio di diritto affermato nella sentenza Adami, sarebbe estensibile ai reati fine.

La stessa sentenza si è espressa nel senso opposto: «...può esaminarsi la (seconda) questione se sia applicabile la predetta circostanza aggravante al reato-fine nella misura in cui, secondo l'imputazione, sia ritenuto che abbiano concorso alla sua commissione i medesimi soggetti componenti del gruppo

criminale organizzato (coincidente con l'associazione per delinquere), operante in più di uno stato. Anche la risposta a tale quesito deve essere affermativa».

La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, può applicarsi ai reati fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione ed il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti, Rv. 265354; Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi, Rv. 262296; da ultimo v. Sez. 2, n. 34266 del 17/04/2018, Ronald; Sez. 5, n. 30131 del 15/03/2018, Palombini; Sez. 5, n. 25663 del 15/02/2018, Rodriguez, non massimate).

5. In vari ricorsi è stata censurata la mancanza di motivazione sulla natura transnazionale dei reati, prevista dall'art. 3 della legge n. 146 del 2006, in presenza della quale soltanto l'art. 11 della stessa legge consente l'applicazione della confisca.

Il motivo è privo di ogni fondamento.

Il giudice, infatti, ha motivato sul punto (pag. 40), collegando l'art. 3 lett. c) della legge n. 146 del 2006 (reato transnazionale è anche quello ove si coinvolto «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato») all'art. 4 della stessa legge (l'aggravante fa riferimento ai reati nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato»).

Le due locuzioni sono identiche e sovrapponibili; pertanto, la natura di reato transazionale dei delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro è ben desumibile dal fatto che per gli stessi è stata riconosciuta l'aggravante della transnazionalità.

In questo senso si sono esplicitamente espresse le Sezioni unite nella sentenza Adami: «la sussistenza della speciale aggravante dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è, invece, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato comune aggravato è sempre – e necessariamente – reato transnazionale, ai fini della stessa legge di ratifica».

6. Una questione centrale che – come si è visto – hanno posto quasi tutti i ricorrenti, sia pure con un diverso grado di specificità ed approfondimento, attiene alla illegalità della confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, in quanto l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 richiama solo la sentenza di condanna e non quella di applicazione della pena, a differenza di quanto previsto in varie norme del codice penale o in altre leggi speciali.

La questione è proponibile in questa sede, alla luce di quanto previsto dall'art. 448, comma 2-*bis*, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente di impugnare la sentenza di patteggiamento anche per motivi attinenti «all'illegalità della pena», in tale ampia nozione dovendosi far rientrare – come si dirà – anche la confisca per equivalente, data la natura sanzionatoria della misura, che sotto tale profilo «partecipa alla disciplina delle sanzioni penali» (così Sez. 3, n. 46049 del 26/03/2018, Carestia, non mass.).

Non vi è dubbio che – diversamente da quanto opinato dal Tribunale con un'argomentazione solo *ad adiuvandum* – il richiamo di "tali casi", contenuto nell'ultimo periodo di detto articolo, vada riferito, per ragioni testuali, logiche e sistematiche, alla prima parte della norma e quindi ai reati transnazionali e non già alla sola all'ipotesi dell'usura, contemplata nel secondo periodo a diversi fini.

Alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti fanno espresso riferimento numerose altre disposizioni di legge che prevedono ipotesi di confisca per equivalente, quali l'art. 322 *ter* cod. pen. in relazione a vari delitti contro la pubblica amministrazione; l'art. 640 *quater* cod. pen. per i reati previsti dagli artt. 640, secondo comma, 640 *bis* e 640 *ter*, secondo comma, cod. pen.; l'art. 644 cod. pen. per il delitto di usura; l'art. 648 *quater* cod. pen. in relazione ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita ed autoriciclaggio; l'art. 600 *septies.2.* cod. pen. per i reati previsti dalla sezione I del capo III e per di quelli di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 609 *undecies* cod. pen.; l'art. 240 *bis* cod. pen. (già art. 12 *sexies* decreto-legge n. 306 del 1992); l'art. 12 *bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 in riferimento ai reati tributari; l'art. 2641 cod. civ. per i reati previsti dal codice civile in materia di società e consorzi.

Va evidenziato, tuttavia, che la legge n. 146 del 2006 – come si è in precedenza ricordato – ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite, il cui scopo, indicato nell'art. 1, è stato quello di "promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace".

Nella Convenzione, in più disposizioni, viene fatto generico riferimento alla "condanna" ed alle "persone condannate alla reclusione", senza vincoli di modelli procedimentali, scelta comprensibile alla luce dei diversi ordinamenti dei 189 Stati Parte, in alcuni soltanto dei quali è previsto il patteggiamento della pena.

Nel recepire la Convenzione, mediante la legge di ratifica, il legislatore nazionale, evidentemente, ha utilizzato le stesse espressioni, senza avvertire la necessità di una specificazione, quale quella presente nelle norme in precedenza citate che prevedono la confisca per equivalente.

Il solo dato letterale, invocato dai ricorrenti, non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso escludere il caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. dalla sfera di operatività della confisca, prevista nella Convenzione con disposizioni stringenti e rigorose, volte a rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della confisca (art. 13) ed a disporre che gli Stati Parte adottassero, «nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca» dei proventi derivanti dai reati di cui alla Convenzione o di «beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi» (art. 12, comma 1, lett. a).

Si consideri altresì che, al momento dell'approvazione della legge n. 146 del 2006, le Sezioni unite avevano da poco definitivamente chiarito la natura della sentenza di patteggiamento, in contrasto con l'orientamento espresso in altre due pronunce, precedenti alla "novellazione" operata dalla legge 11 giugno 2003, n. 134, in forza della quale «l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha decisamente cambiato pelle» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518).

Le Sezioni unite, con la citata pronuncia, richiamata anche nella decisione impugnata, hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. poiché è, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, equiparata "salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di condanna" costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, 1° comma, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (successivamente, in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep. 2014, Patrucchi, Rv. 263186, nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 1492 del 06/11/2018, dep. 2019, Jussi, non mass.).

All'esito di un'ampia analisi dei mutamenti subiti dall'istituto del patteggiamento, le Sezioni unite sono pervenute alla conclusione che gli stessi stanno «univocamente a significare che il regime della equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse».

Detta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 336 del 18/12/2009 del giudice delle leggi, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare

davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ha evidenziato la Corte costituzionale che la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto per l'imputato espressivo del più generale diritto di difesa, «al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti - evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli - che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coesenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali - per quel che si è detto, non irragionevolmente - il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, "accetti" una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare "il fatto" e la propria "responsabilità": con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare».

Sulla base di tale conclusione, ad esempio, la sentenza di applicazione della pena è ritenuta utilizzabile a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, Nicho Casas, Rv. 272665; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058).

Nella sentenza impugnata, poi, il giudice ha correttamente evidenziato (pag. 46) che con la sentenza Adami le Sezioni unite affrontarono un caso di confisca per equivalente, in presenza di un reato transnazionale, disposta proprio con una sentenza di patteggiamento.

Il Supremo Collegio non esaminò espressamente la questione poiché non proposta nei vari motivi dei ricorsi, con i quali pure si contestò la legittimità della confisca per equivalente.

Tuttavia, laddove avesse considerato fondata la tesi in questa sede sostenuta dai ricorrenti, la Corte di cassazione avrebbe rilevato d'ufficio l'illegalità della confisca, ~~per~~ sanzione penale, in quanto disposta al di fuori dei casi consentiti.

Evidentemente le Sezioni unite hanno ritenuto che la confisca per equivalente prevista dall'art. 11 della legge n. 146 del 2006 debba essere ordinata anche con la sentenza di applicazione della pena.

Alla medesima conclusione è pervenuta, implicitamente ma inequivocabilmente, un'altra recentissima decisione del giudice di legittimità, con la quale è stata annullata solo per vizio motivazionale la sentenza di applicazione della pena con cui è stata disposta la confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, in un caso di reato aggravato dalla transnazionalità.

Ha osservato la Suprema Corte che «anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equivalente non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica tipica del rito, sicché il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla» (Sez. 4, n. 44912 del 18/09/2018, Harabadjiu, non mass.).

7. Un'altra questione sulla quale sono state svolte ampie argomentazioni in alcuni ricorsi riguarda la natura della confisca per equivalente.

Sul tema il Collegio non può che richiamare i principi ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Lucci, con la quale si è ribadito – in conformità all'orientamento sul punto conforme della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648, Gubert; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164) – che la *ratio essendi* della confisca di valore o per equivalente risiede nell'impossibilità di procedere alla confisca "diretta" della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato: «La trasformazione, l'alienazione o la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l'ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia sì che il 'beneficio' che l'autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilità dell'imputato, privandolo del *tantundem* sul piano monetario» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437, in motivazione).

La confisca per equivalente, pertanto, «viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza» (in senso conforme v. Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017, Sardegna)

Ferrari, Rv. 271166; Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844; da ultimo, fra le pronunce non massimate, v. Sez. 2, n. 6094 del 16/01/2019, Pellegrino Pratella; Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli; Sez. 5, n. 54524 del 30/05/2018, Urgeghe).

La natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non è commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato né alla gravità della condotta, è stata invocata dagli stessi ricorrenti al fine di sostenere l'illegittimità della confisca disposta con la sentenza impugnata, in quanto la stessa sarebbe pena accessoria o, in alternativa, pena principale che sarebbe dovuta rientrare nell'accordo.

Quest'ultima deduzione – proposta solo nel ricorso di Bistarelli Cherubini – non è fondata, in quanto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non consente di equipararla in senso stretto alla pena che le parti debbono concordare, chiedendone l'applicazione, "nella specie e nella misura indicata", al giudice, che dovrà valutarne la congruità.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sentenza di patteggiamento è vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, cosicché, anche nel caso in cui su tale punto vi sia comunque stato l'accordo fra le parti, il giudice stesso non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero.

Proprio in un caso di confisca per equivalente è stato enunciato il seguente principio di diritto: «Le parti, nel patteggiamento, non possono inserire un accordo anche sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o sulla confisca, atteso che le suddette misure sono sottratte alla loro disponibilità. Tuttavia, ove ciononostante, le parti inseriscano nel patteggiamento anche un accordo sulle suddette misure, l'accordo ha un mero valore di orientamento della decisione che il giudice deve obbligatoriamente adottare sul punto. Di conseguenza, poiché il giudice non è ad esso vincolato, ben può – motivando – non tenerne conto senza che perciò la sentenza – in caso d'impugnazione – possa essere completamente travolta sul presupposto del mancato recepimento dell'intero accordo» (Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825).

Il Collegio condivide detto principio, espresso sulla base di ampie argomentazioni e successivamente ribadito in numerose pronunce della Suprema Corte (v., ad es., Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016, Orsi, Rv. 268740; Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo, Rv. 265823; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 5, n. 1154 del

22/03/2013, dep. 2014, Defina, Rv. 258819; da ultimo v. Sez. 2, n. 4446 del 20/12/2018, dep. 2019, Gregoris, non mass.)

La giurisprudenza di legittimità, nel contempo, esclude che la confisca per equivalente costituisca una pena accessoria, alla luce della natura e della finalità della misura in precedenza ricordate.

La confisca per equivalente «differisce dalle pene accessorie perché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato» (così Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, dep. 2017, Soddu, Rv. 270112, in motivazione; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 24156 del 16/01/2018, Cuomo, non mass.; Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015, Soddu, Rv. 264958; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093; da ultimo, v. Sez. 2, n. 4446 del 20/12/2018, dep. 2019, cit.).

8. Ribadita, pertanto, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non costituisce né pena in senso stretto, oggetto di accordo vincolante per il giudice in sede di patteggiamento, né pena accessoria, va affermata la legittimità della decisione del giudice di applicare la confisca per equivalente, sulla base del disposto dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, da intendere riferito – come si è detto in precedenza (*sub* 6.) – anche alla sentenza di applicazione della pena: il giudice «ordina la confisca» dei beni e delle utilità nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, dei quali la confisca non sia possibile.

Il dato testuale della norma e la ricordata natura sanzionatoria della confisca per equivalente fanno sì che si tratti di una statuizione che opera in via obbligatoria, come affermato dalla costante giurisprudenza in relazione alle varie ipotesi che detta confisca prevedono (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, Zaini, Rv. 268829; Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, Stefanelli, Rv. 260599; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616), tant'è che essa può essere disposta anche se non preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113) e soprattutto anche da parte del giudice dell'esecuzione nel caso in cui non vi abbia provveduto il giudice della cognizione con la sentenza di condanna o di patteggiamento (Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, dep. 2017, Soddu, Rv. 270112; Sez. 1, n. 49824 del 18/03/2016,



Raggi, Rv. 268491; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886).

Risulta isolato l'orientamento secondo il quale il giudice, avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, può provvedere in merito, successivamente alla pronuncia, utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793).

Secondo la giurisprudenza di gran lunga prevalente, detto provvedimento sarebbe abnorme, in quanto all'omessa pronuncia della confisca obbligatoria è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 16/10/2018, Ammert Mohamed, Rv. 274578; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, cit.; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio, Rv. 257039; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, De Angelis, Rv. 250264).

9. Le doglianze proposte in ordine alla quantificazione degli importi assoggettati a confisca sono infondate.

Diversamente da quanto dedotto da alcuni ricorrenti, il giudice di merito ha specificamente ed ampiamente motivato in ordine alla estensione della confisca disposta (pagg. 48-56).

Nella sentenza si è ricordato che la ricettazione integra pacificamente una ipotesi di reato contratto, dato che la sanzione colpisce direttamente la statuizione contrattuale in sé e per sé considerata e non la condotta di una delle parti della contrattazione; conseguentemente, il G.u.p. ha ritenuto che il profitto assoggettabile a confisca sia rappresentato dall'intero valore del negozio, vale a dire dal "complessivo valore del metallo oggetto dei plurimi episodi di ricettazione oggetto di contestazione", conclusione alla quale si perviene anche se si considera che l'oro è "prodotto...acquisito mediante il reato".

Il giudice ha adottato come "riferimento un valore dell'oro stimato al prezzo medio di € 40,00 al grammo, da ritenersi congruo valore medio di riferimento in relazione all'arco di tempo considerato nei fatti di cui all'imputazione, sulla scorta delle risultanze istruttorie disponibili ed in particolare delle indicazioni provenienti dalle informative in atti" redatte dalla Guardia di Finanza.

Applicando poi il principio solidaristico, il G.u.p. ha considerato "il valore complessivo indicato in ciascuno dei capi d'imputazione specificamente contestati" e determinato il *quantum* della somma da confiscare agli imputati,

seguendo il "criterio della confiscabilità dell'importo dell'intero profitto (inteso nel senso in precedenza descritto) riferito a tutte le attività illecite ascritte al complessivo gruppo dei concorrenti in volta per volta preso in considerazione nei capi di imputazione medesimi...a prescindere dal profitto materialmente percepito da ciascuno dei concorrenti...responsabili in concorso...limitando il *quantum* confiscabile a carico dei singoli 'raccoglitori'...a quello corrispondente ai quantitativi concretamente trattati".

Le suddette valutazioni sono state contestate da altri ricorrenti, in vari casi solo con i motivi nuovi e le memorie.

A prescindere da questo profilo di inammissibilità, riguardante solo alcuni ricorsi, osserva il Collegio che le argomentazioni della sentenza risultano sul punto adeguate e non illogiche, dovendosi comunque parametrare l'obbligo di motivazione «alla particolare natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione», ciò che ha evidenti riflessi anche in ordine all'entità del profitto del reato soggetto a confisca, «corrispondente a quanto indicato nella imputazione, da ritenersi incontrovertibile a seguito della richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato» (così Sez. 3, n. 20905 del 11/01/2017, Balint, non mass., in un caso di confisca per equivalente disposta in sede di patteggiamento).

Pur se formalmente riferiti ad una violazione di legge, che risulta insussistente, i motivi sul punto nella sostanza contestano la valutazione del giudice, inerente al profilo quantitativo della misura disposta, soprattutto sulla base di una diversa interpretazione degli atti d'indagine e, in particolare, degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.

Tale approccio, però, non è compatibile con la scelta del rito né con la preclusione per la Corte di cassazione di svolgere valutazioni o accertamenti di fatto, demandati al giudice di merito; condivisibile è sul punto il rilievo del Procuratore generale, secondo il quale, "trattandosi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, l'imputato nell'operare la scelta del 'patteggiamento' non può che tenerne conto".

10. La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta

l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel *quantum* l'ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase esecutiva; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604).

Come osservato dal Procuratore generale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti difesi dagli avv. Pansini e Malinconico, per contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost., in relazione all'affermazione di detto principio in tema di confisca per equivalente: la responsabilità penale dell'agente deriva sempre da un fatto proprio, sia pure ascritto a titolo di concorso, così come avviene per l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, sulla base della concezione unitaria del concorso di persone recepita dal codice penale.


11. Al rigetto delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/2/2019.

Il Consigliere estensore  
Piero Messini D'Agostini



Il Presidente  
Antonio Prestipino

